



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione degli interventi di sostegno all'editoria per l'anno 2026 e ripartizione delle risorse, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTA la legge 26 ottobre 2016, n. 198 e successive modificazioni recante “Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (ora *Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria*) e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della sopra citata legge n. 198 del 2016 confluiscono nel “Fondo”:

- a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale;
- b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, già iscritte nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- c) una quota delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione di cui all’articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021);
- d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che operano nel mercato della pubblicità;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;

VISTO l’articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e ss. mm. ii., secondo cui le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, hanno l’obbligo di stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura di danni cagionati da calamità naturale ed eventi catastrofici e dell’inadempimento di tale obbligo si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche;

TENUTO CONTO che l’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 ha disposto che il suddetto termine del 31 marzo 2025 è differito, per le imprese di medie dimensioni, al 1° ottobre 2025, per le piccole e microimprese, al 31 dicembre 2025, e che, per le grandi imprese, per le quali resta fermo il termine dell’obbligo assicurativo del 31 marzo 2025, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza di tale obbligo;

RITENUTO, ai fini del sostegno alla filiera del settore editoriale, di procedere, con il presente provvedimento, all’individuazione degli interventi a favore del medesimo settore per l’anno 2026 e alla ripartizione delle relative risorse, per un importo complessivo fino ad euro 57.000.000;

SENTITE le associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale nel settore editoriale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2022, con il quale il Sen. Alberto Barachini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 novembre 2022, con il quale sono, tra l’altro, attribuite al Sottosegretario di Stato, Sen. Alberto Barachini, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, informazione e comunicazione del Governo nonché l’attuazione delle relative politiche;

DECRETA

Art. 1

(Misure a sostegno delle edicole)

1. Alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste è riconosciuto un contributo pari all’80 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e, comunque, per un importo fino ad **euro 4.500** per: IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, oneri per contratti assicurativi relativi all’esercizio di impresa, spese per servizi di assistenza contabile e fiscale, al netto dell’IVA ove prevista. Nel caso in cui, nel corso del 2025, il richiedente abbia aperto un nuovo punto vendita esclusivo ovvero abbia rilevato un’attività di rivendita preesistente, l’importo del contributo è incrementato del 20 per cento, comunque entro la soglia massima di euro 4.500. L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di **euro 9.000.000**, che costituisce tetto di spesa.

2. Alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste di cui al comma 1, che abbiano effettuato nel 2025 anche consegne a domicilio di quotidiani e periodici documentabili,

è, altresì, riconosciuto un contributo fino ad un importo massimo di **euro 500**. L'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di **euro 1.000.000**, che costituisce tetto di spesa.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”.

Art. 2

(Misure a sostegno dei punti vendita in via non prevalente di quotidiani e periodici)

1. Agli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, che svolgono la suddetta attività in comuni privi di edicole, è riconosciuto un contributo pari all'80 per cento delle seguenti spese sostenute pro quota nell'anno 2025 e, comunque, per un importo fino ad **euro 4.500** per: IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico, oneri per contratti assicurativi relativi all'esercizio di impresa, spese per servizi di assistenza contabile e fiscale, al netto dell'IVA ove prevista. Il contributo è commisurato al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici e i ricavi complessivi del singolo punto vendita, con riferimento all'anno 2025. L'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di **euro 500.000** che costituisce tetto di spesa.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”.

Art. 3

(Misure a sostegno delle imprese di distribuzione di quotidiani e periodici)

1. Al fine di garantire la più ampia capillarità della rete di vendita e della diffusione sul territorio delle pubblicazioni quotidiane e periodiche, alle imprese di distribuzione è riconosciuto un contributo per la fornitura diretta di giornali alle edicole e, laddove non sono presenti edicole, agli esercenti attività commerciali di rivendita in via non prevalente di quotidiani e periodici, siti in comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 riforniti nell'anno 2026.

2. Il contributo riconosciuto è pari ad **euro 600** per ciascun comune come sopra individuato. Nel caso di fornitura a comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 siti nelle Aree Interne di cui alla mappa “Aree Interne 2020”, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), il contributo è pari ad **euro 800**. Il contributo è esteso anche alla fornitura di nuovi punti vendita, come individuati al comma 1, attivati nei comuni nel corso dell'anno 2026. L'agevolazione è concessa entro il limite di **euro 1.500.000** che costituisce tetto di spesa.

3. Per accedere al contributo, le imprese di distribuzione devono garantire nella fornitura ai punti vendita il rispetto del principio di non discriminazione nelle condizioni economiche e di consegna e delle disposizioni normative contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e successive modificazioni, nonché favorire le migliori condizioni per la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, attraverso una gestione condivisa ed unitaria, anche nella ripartizione degli oneri, con tutti i componenti della filiera distributiva, degli

strumenti informatici e della rete telematica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2012 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 4

(Misure a sostegno delle imprese editrici di quotidiani e periodici)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici è riconosciuto un contributo pari a **8 centesimi di euro** per ogni copia cartacea venduta nel corso dell'anno 2024, anche mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini del presente contributo.

2. L'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di **euro 45.000.000**, che costituisce tetto di spesa.

3. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 5

(Risorse finanziarie)

1. Agli oneri complessivi derivanti dal presente decreto, entro il limite di **euro 57.000.000** per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse, anche residue da esercizi finanziari precedenti, del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

2. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.

3. Nell'ambito dello stanziamento complessivo relativo ai contributi a favore delle edicole di cui all'articolo 1, ove le risorse destinate alla misura di sostegno di cui al comma 2 del medesimo articolo risultino superiori rispetto al fabbisogno richiesto, si procede alla ripartizione della quota eccedente a favore del contributo di cui al comma 1, in misura proporzionale all'eventuale fabbisogno non coperto per ciascun beneficiario.

Art. 6

(Requisiti e modalità per la fruizione delle misure agevolative)

1. I requisiti e le modalità per la fruizione dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto sono definiti con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per i contributi di cui agli articoli 3 e 4, i provvedimenti del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria saranno adottati entro quarantacinque giorni dalla

pubblicazione della decisione della Commissione Europea. I provvedimenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

2. Al fine di garantire la più rapida e tempestiva erogazione dei contributi a favore dei richiedenti risultati aventi titolo, il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria è autorizzato, in relazione al numero elevato di potenziali beneficiari, all'eventuale utilizzo di un apposito conto corrente bancario o postale dedicato, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 novembre 2017, presso un ente o istituto che garantisca la gestione massiva dei pagamenti.

Roma, 30 luglio 2026

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato con delega
in materia di informazione ed editoria
(Sen. Alberto Barachini)



Firmato digitalmente da
BARACHINI ALBERTO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI